

## SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

### scrittura privata

**PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE DEI FABBRICATI DI PERTINENZA DEI PRESIDI DELL'A.S.L.TO3.**

#### LOTTO \_\_\_\_\_.

Con la presente scrittura privata da valersi per entrambe le parti ad ogni migliore effetto di ragione e di legge

#### TRA

**ASL TO3**, con sede in Collegno (TO), Via Martiri XXX Aprile n. 30, C.F. 09735650013 – Partita IVA 09735650013, in persona dell'ing. dott. Federico FERRERO (Dirigente pubblico), nata a Torino il 06.05.1967, C. F. FRRFRC67E06L219H, domiciliato per la carica in Collegno (TO), Via Martiri XXX Aprile n. 30, presso l'ASL TO3, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Dirigente della S.S. Progettazione e Manutenzione edile (nel seguito per brevità anche **"Stazione appaltante"**)

#### E

l'Impresa \_\_\_\_\_ – partita IVA \_\_\_\_\_ -con sede legale in \_\_\_\_\_, rappresentata dal Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ – Codice fiscale \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_ dell'Impresa, nel prosieguo denominata Impresa o Esecutore o Appaltatore o Aggiudicatario o Contraente;

#### PREMESSO CHE

– con provvedimento del Dirigente \_\_\_\_\_ è stato disposto l'espletamento di una procedura negoziata (determinazione dirigenziale in data \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_) ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016e s.m.i., per la realizzazione dei lavori **DI MANUTENZIONE EDILE DEI FABBRICATI DI PERTINENZA DEI PRESIDI DELL'A.S.L.TO3. DUE LOTTI.**

per un importo a base d'asta pari a: lotto 1 \_\_\_\_\_ oltre \_\_\_\_\_ per oneri di sicurezza – \_\_\_\_\_ oltre \_\_\_\_\_ originati dalla valutazione dei rischi da interferenza di cui all'articolo 26 del D. Lgs. 81/2008, non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

– con successivo provvedimento del Dirigente della S.C. Tecnico e Informatico n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ è stata disposta l'aggiudicazione della procedura negoziata in argomento a favore dell'Impresa in epigrafe con riserva di verifica, con esito positivo, del possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni;

– con verbale del ....., è stato dato l'avvio dei lavori in pendenza della stipula del contratto, con decorrenza dal ....., restando inteso che da tale data decorrono i termini per l'ultimazione del contratto;

#### **TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ARTICOLO 1 - CONFERMA DELLE PREMESSE E VALORE DEGLI ALLEGATI** I contraenti confermano e ratificano quanto indicato nelle premesse, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto. L'appalto viene concesso ed accettato ai patti, termini, modalità e condizioni inderogabili di cui al presente contratto e di tutti i documenti ad esso allegati. In particolare, forma parte integrante del contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 14 bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il capitolato speciale d'appalto richiamato nell'invito.

Fanno inoltre parte integrante del contratto, sebbene non materialmente allegati allo stesso, i seguenti documenti:

- a) Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici approvato con DM 19 aprile 2000 n. 145 ("Cap. Gen.") per le parti ancora in vigore,
- b) Polizze di garanzia (responsabilità civile e cauzione definitiva) richieste dalla documentazione di gara,
- c) Offerta economica.

**ARTICOLO 2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO E ORDINE DI PREVALENZA DELLE NORME** I rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione dell'appalto di cui al presente contratto sono regolati dalle seguenti norme: – D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; – DPR n. 207/2010 per le parti non abrogate dal D. Lgs. 50/2016; – vigente normativa in materia di prevenzione e repressione della delinquenza mafiosa; – vigente normativa in materia di salute e sicurezza su lavoro, ed in particolare D. Lgs. n. 81/2008 e legge n. 123/2007 per le parti non abrogate dall'articolo 304 del D. Lgs. n. 81/2008; – Codice Etico di Comportamento dell'ASL TO3 approvato con atto di deliberazione aziendale n. 609 del 20/10/2017; – norme in materia di Contabilità di Stato contenute nel R.D. n. 2440/1923 e nel R.D. n. 827/1924, in quanto applicabili alla presente gara; – norme contenute nel presente contratto e nella documentazione tecnica di gara, nonché in tutta la documentazione ad essi allegata; – per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti suindicate, dalle norme del Codice Civile. In caso di discordanza tra le norme e prescrizioni sopra indicate, quelle contenute nel contratto e quelle contenute negli altri documenti ed elaborati progettuali dallo stesso richiamati, va osservato il seguente ordine di prevalenza: – norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale; – disposizioni contrattuali non in contrasto con le norme cogenti.

**ARTICOLO 3 – OGGETTO E LUOGO DELLA PRESTAZIONE** L'appalto ha per oggetto tutte le prestazioni necessarie per lo svolgimento dei lavori di **MANUTENZIONE EDILE DEI FABBRICATI DI PERTINENZA DEI PRESIDI DELL'A.S.L.TO3. DUE LOTTI.**

.. Le prestazioni oggetto del presente contratto sono descritte compiutamente, nelle caratteristiche tecnico-qualitative e nelle quantità richieste, illustrate nella documentazione tecnica di gara. L'appaltatore si impegna ad eseguire i lavori appaltati con propria organizzazione di mezzi e personale e con gestione a proprio rischio secondo i termini e le condizioni previste dal presente contratto.

**ARTICOLO 4 – IMPORTO DEL CONTRATTO – REVISIONE DEI PREZZI.** L'importo contrattuale ammonta ad € \_\_\_\_\_ (Euro / \_\_\_\_\_ ) IVA esclusa. Detto importo è così suddiviso: – € ..... in riferimento all'esecuzione dei lavori, compresi i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'articolo 95, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016. La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell'esercizio di impresa, e pertanto è soggetta all'imposta sul valore aggiunto (DPR n. 633/1972) da sommarsi agli importi di cui sopra, a carico dell'Amministrazione, nella misura vigente al momento del pagamento. Il valore del contratto stipulato a seguito del presente appalto sarà quello risultante dall'offerta

dell'operatore economico aggiudicatario. L'importo contrattuale si intende comprensivo di tutte le voci di costo inerenti e necessarie alla realizzazione dei lavori a perfetta regola d'arte. I predetti corrispettivi si riferiscono a prestazioni erogate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e prescrizioni contrattuali e sono pertanto remunerativi di ogni prestazione contrattuale. I corrispettivi contrattuali comprendono inoltre l'adempimento a tutti gli oneri ed obblighi derivanti all'Impresa dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, regolamenti e disposizioni emanate o da emanare dalle competenti autorità. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati dall'Impresa in base a calcoli, stime ed indagini di sua convenienza e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto od eventualità, facendosi carico l'Impresa di ogni relativo rischio e/o alea; l'Impresa non potrà pertanto vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni od aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

È ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, in attuazione dall'articolo 29, co. 1, lett. a), del D.L. n. 4/2022 e secondo quanto di seguito disciplinato.

Saranno prese in considerazione voci di costo quali ad esempio vettori energetici e carburanti e assumono rilevanza casi in cui, per effetto di circostanze eccezionali, tali voci subiscano, nel corso di ciascun anno solare di esecuzione dei lavori (di seguito, "Anno di Riferimento"), **una variazione percentuale media**, in aumento o in diminuzione, superiore ad una soglia percentuale congrua rispetto al dato più recentemente rilevato tra i due seguenti parametri:

- differenza percentuale tra tasso d'inflazione reale e tasso d'inflazione programmato, rilevato annualmente, come specificato con decreto ministeriale annuale emanato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;

e

- tasso d'inflazione recepito nelle voci di prezziario utilizzato quale riferimento per l'esecuzione dei lavori posti a base di gara,

al netto del ribasso d'asta praticato in sede d'offerta (di seguito, "Soglia"), per il successivo anno contrattuale si procederà alla conseguente rideterminazione del prezzo medesimo, in aumento o in diminuzione. Sarà applicata la revisione del prezzo nella misura della differenza tra la variazione percentuale media dell'Anno di Riferimento e la Soglia. Fermo quanto sopra, l'Anno di Riferimento, per il secondo anno solare contrattuale, è quello intercorrente tra l'avvio dell'esecuzione del contratto specifico e la conclusione del primo anno solare. Per ciascun anno solare successivo al secondo, l'Anno di Riferimento è quello intercorrente tra il primo giorno successivo alla conclusione dell'anno solare precedente e la conclusione dello stesso.

Si procederà a revisione in aumento solo a seguito di **un'apposita istanza da parte dell'Appaltatore**. Detta istanza, adeguatamente motivata, dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro e non oltre i 30 giorni successivi alla conclusione di ogni Anno di Riferimento. L'istanza avanzata tardivamente non sarà presa in considerazione. La revisione si applicherà alle prestazioni che saranno eseguite nell'anno solare successivo all'Anno di Riferimento. L'istanza dell'Appaltatore dovrà essere accompagnata da idonea documentazione. In ogni caso, la stazione appaltante, previa comunicazione all'Appaltatore, avvierà d'ufficio, entro e non oltre i 60 giorni successivi alla conclusione di ogni anno solare, il procedimento di verifica dei prezzi, a conclusione del quale, ove abbia rilevato una variazione in diminuzione degli stessi superiore alla Soglia, ne comunicherà all'Appaltatore la revisione, in funzione della variazione rilevata. La revisione si applicherà alle prestazioni che saranno eseguite nell'anno solare successivo all'Anno di Riferimento.

Dalla revisione sono escluse le voci di costo soggette a compensazione ai sensi dell'articolo 29, co. 1, lett. b), del D.L. n. 4/2022.

**ARTICOLO 5 – FINANZIAMENTO DEI LAVORI** I lavori sono finanziati con fondi del bilancio aziendale.

**ARTICOLO 6 – DURATA** L'Accordo Quadro avrà una durata massima di 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla stipula della convenzione estendibili per ulteriori eventuali 6 mesi. Si rinvia a quanto previsto al successivo articolo 7 in tema di avvio del rapporto contrattuale in pendenza della stipula del contratto medesimo.

**ARTICOLO 7 – AVVIO DEL CONTRATTO PRIMA DELLA STIPULA DEL CONTRATTO** L'ASL si riserva la facoltà di dare avvio, in tutto o in parte, i lavori oggetto del contratto da parte dell'operatore economico aggiudicatario in pendenza della stipulazione del contratto, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In tale eventualità l'operatore economico aggiudicatario deve dare immediato corso agli stessi, attenendosi alle indicazioni fornite dal responsabile del procedimento e dal direttore dei lavori. Dalla data di avvio del contratto decorrono i termini di cui al precedente articolo 6. Dell'avvio di esecuzione sarà redatto apposito verbale. Qualora sia stato dato l'avvio dei lavori in pendenza della stipula del contratto, in caso di mancata stipulazione del contratto, l'Impresa ha diritto soltanto al pagamento di quanto già eseguito, valutato secondo i prezzi indicati nell'offerta.

**ARTICOLO 8 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO** È ammessa la sospensione dell'esecuzione del contratto, su ordine del direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 107 del D. Lgs. n. 50/2016, secondo le modalità ivi previste. Per la sospensione dell'esecuzione del contratto, di qualunque durata, qualunque ne sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso od indennizzo, salvo quelli già sanciti dalle vigenti disposizioni in materia.

**ARTICOLO 9 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO** Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l'ing. Federico Ferrero.

**ARTICOLO 10 – DIRETTORE DEI LAVORI** Il direttore dei lavori (DL) è \_\_\_\_\_. Il direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 101, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, coadiuva il responsabile del procedimento nella fase dell'esecuzione del contratto al fine del controllo sui livelli di qualità delle prestazioni erogate. Il direttore dei lavori assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'esecutore verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.

**ARTICOLO 11– CAUZIONE DEFINITIVA** L'appaltatore, ai sensi dell'articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016, ha costituito, preliminarmente alla stipula del contratto, una cauzione definitiva di € ..... (Euro ...../.....), pari al .....% dell'importo contrattuale netto, oneri di sicurezza inclusi, mediante polizza n. ....

#### **ARTICOLO 12– POLIZZA ASSICURATIVA**

Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione - conforme agli schemi ed alle schede di cui al Decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123, sino alla data di emissione del Certificato di collaudo, con polizza numero \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di \_\_\_\_\_, articolata con i massimali nel seguito indicati:

#### **SEZIONE A**

- a) per le opere (partita 1) importo pari al 100 % di quello di aggiudicazione dei lavori,
- b) per opere preesistenti (partita 2) 50% dell'importo del contratto (partita 1)
- c) per demolizione e sgombero (partita 3) 10 % partita 1.

Il novero degli Assicurati comprende espressamente, oltre all'Appaltatore, la Stazione appaltante, compresi i suoi amministratori e prestatori di lavoro e consulenti, nonché la Direzione lavori, i Progettisti, i Subappaltatori, i Fornitori, i Sub-fornitori e in genere tutti coloro che partecipano alla realizzazione dell'opera.

## **SEZIONE B**

La suddetta polizza dovrà coprire anche la responsabilità civile per i danni eventualmente causati a terzi nell'esecuzione dell'appalto, per un massimale pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000,00 euro ed un massimo di 1.500.000,00 euro.

La suddetta polizza prevede altresì la copertura della responsabilità civile verso i propri prestatori di lavoro e parasubordinati (R.C.O.), stipulata presso primaria compagnia di assicurazione.

La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.O. deve prevedere massimali adeguati all'effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell'Appaltatore, con un massimale, non inferiore al minimo inderogabile, di euro 1.000.000,00= (unmilione/00) per sinistro, con il limite di euro 500.000,00= (cinquecentomila/00) per prestatore di lavoro/parasubordinato.

La polizza R.C.O. comprende anche i danni imputabili a colpa grave dell'Appaltatore.

I rischi e le franchigie non coperti dalle predette polizze si intendono a carico dell'Appaltatore.

La polizza assicurativa dovrà essere prestata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Si specifica che la polizza dovrà espressamente prevedere che tra i terzi assicurati devono essere ricompresi tutti i soggetti che a qualsiasi titolo e/o veste partecipino o presenzino al servizio, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Appaltatore, tra i quali rientrano, in via meramente esemplificativa e non esaustiva: il DL, il RUP, gli amministratori, tutti i dirigenti, il personale dipendente, i preposti e i consulenti della stazione appaltante e chiunque, a qualsiasi titolo, intrattenga rapporti con i suddetti organi; tutto il personale dipendente dall'Appaltatore, per le lesioni corporali da questo subite in occasione di servizio; i titolari ed i dipendenti di eventuali subappaltatori, di tutte le Ditte e/o Imprese che partecipino, anche occasionalmente, all'esecuzione, nonché delle Ditte fornitrici; il pubblico e chiunque intrattenga rapporti con la Stazione appaltante.

Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia: a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla stazione appaltante; b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla stazione appaltante.

La polizza dell'Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 48, co. 5, del Codice dei Contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

Qualora sia previsto un periodo di garanzia, le garanzie di cui alle sezioni in precedenza indicate, limitatamente alle opere oggetto del contratto, per l'intero importo, sono estese fino a 24 (ventiquattro) mesi dopo la data dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, a tale scopo: a. l'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa; b. l'assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente

al periodo di esecuzione o dovuti a fatto dell'Appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d'appalto. La polizza si estende oltre che all'ipotesi di colpa grave dell'Appaltatore anche al caso di colpa lieve dell'Appaltatore stesso, e deve portare la dichiarazione di vincolo a favore del Soggetto Attuatore Esterno. L'Appaltatore è tenuto allo scrupoloso rispetto di tutte le condizioni espresse dalla polizza ed a provvedere tempestivamente a tutti gli adempimenti dalle medesime richiesti per conseguire l'operatività in ogni circostanza. In caso di sinistro l'Appaltatore dei lavori ha l'obbligo di provvedere al reintegro delle somme assicurate. In caso di proroga o di aggiornamento della somma assicurata l'Appaltatore dei lavori dovrà trasmettere al Soggetto Attuatore Esterno l'aggiornamento corrispondente della polizza. **Nel caso in cui le prestazioni abbiano durata superiore ad un anno, dovrà consegnare ogni anno alla Stazione appaltante copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità della polizza.** Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il DL compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. In ogni caso, restano a carico dell'Appaltatore: a) tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto; b) l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti. L'Appaltatore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'Appaltatore ne fa denuncia al DL entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'Appaltatore, spetta al DL redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando: a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore; c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile; d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del DL; e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Integra quanto sopra il periodo di garanzia di manutenzione di 12 mesi.

**ARTICOLO 13 – VARIANTI** Tutte le modifiche e varianti al contratto devono essere autorizzate dal responsabile del procedimento e preventivamente approvate dalla stazione appaltante, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'articolo 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In particolare, se richiesto dall'ASL, l'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni in aumento o in diminuzione richieste fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo del contratto, alle stesse condizioni previste da quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016.

#### **ARTICOLO 14 – CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTI**

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) del valore del contratto, da corrispondere dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal Responsabile del Procedimento.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere,

altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione appaltante.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

L'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, al maturare di uno **stato avanzamento bimestrale** (art. 29 del Capitolato speciale d'appalto).

Sulla base della documentazione fornita dalla Direzione dei Lavori, il Responsabile del Procedimento rilascerà apposito certificato per l'emissione del mandato di pagamento.

Quando i lavori eseguiti raggiungono un importo pari al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Le fatture dovranno essere intestate, ed inviate in formato elettronico, all'ASL TO3 ), C.F.09735650013 – P.IVA: 09735650013. L'ASL TO3 è soggetta agli obblighi di fatturazione elettronica ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214 e il Codice Univoco Ufficio al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche è **UF8QZ3**. Nella fattura elettronica, dovranno altresì essere indicati: il riferimento al presente Contratto, il Codice Unitario Progetto (CUP) e il Codice Identificativo Gara (CIG).

L'ASL TO3 non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico; non saranno pertanto riconosciuti interessi di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione della fattura elettronica.

In caso di inadempienza, contestata all'Appaltatore con raccomandata A/R, l'ASL TO3 può sospendere i pagamenti dei corrispettivi fino a che lo stesso non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.

Il pagamento di ciascuna fattura è subordinato alla regolarità contributiva dell'Appaltatore e dei subappaltatori certificato attraverso la verifica della regolarità D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) da parte dell'ASL TO3.

I pagamenti saranno disposti mediante bonifico bancario presso l'Istituto bancario designato dall'Impresa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 7 della legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari). I pagamenti saranno effettuati previa verifica del regolare adempimento da parte dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori in materia di contributi previdenziali ed assistenziali. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'ASL tratterà dal certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 30, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, l'importo corrispondente all'inadempienza, per il successivo versamento diretto agli Enti previdenziali ed assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore, si procederà ai sensi dell'articolo 30, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016. Il ritardato pagamento della fattura per cause imputabili all'ASL determina il diritto alla corresponsione degli interessi legali di mora calcolati sulla base del tasso di riferimento maggiorato di 8 punti percentuali. Il tasso di riferimento è il tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue operazioni di rifinanziamento principali. Eventuali rilievi e contestazioni concernenti la modalità di

fatturazione ovvero la regolare esecuzione del servizio, notificati all'esecutore a mezzo raccomandata AR, telefax o e-mail, determinano la sospensione del termine di pagamento sopra indicato, fatta salva la facoltà della stazione appaltante di avvalersi delle disposizioni in tema di risoluzione del contratto. La sospensione del termine di pagamento si intenderà cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del direttore dei lavori, attestante l'avvenuto adempimento da parte dell'appaltatore. La comunicazione di vicende soggettive di cui all'articolo 106, comma 1, lettera d) del D. Lgs. n. 50/2016, ovvero la notifica di cessione di crediti di cui all'articolo 106, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016 determinano la sospensione del termine di pagamento, su richiesta dell'ASL, nel periodo antecedente l'accettazione dell'operazione. In attuazione dell'articolo 48-bis del DPR n. 602/1973, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, i pagamenti di importo superiore ad € 5.000,00 (IVA inclusa) saranno effettuati previa verifica presso Agenzia delle Entrate-Riscossione del regolare pagamento delle cartelle esattoriali eventualmente notificate all'Impresa. Le commissioni connesse ai pagamenti, se dovute, saranno a carico dell'Impresa. Nell'ipotesi di raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi la liquidazione del corrispettivo avverrà esclusivamente a favore della mandataria o designata quale capogruppo o del consorzio stesso.

**ARTICOLO 15 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI** Ai sensi dell'articolo 3, comma 7 della legge n. 136/2010, l'Impresa dichiara che il conto corrente bancario dedicato alla presente commessa pubblica, anche in via non esclusiva, è: – IBAN ..... acceso presso ..... e che le persone delegate ad operare su di esso (con le relative generalità e codici fiscali) sono: – Sig. .... – nato a ..... il ..... – Residente a ..... – Codice fiscale .....; – Sig. .... – nato a ..... il ..... – Residente a ..... – Codice fiscale ..... La cessazione, la decadenza o l'impedimento dall'incarico dell'Istituto o delle persone designate, per qualsiasi causa avvenga ed anche se ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, nonché le modifiche delle coordinate bancarie devono essere tempestivamente notificate all'ASL la quale non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a persona o Istituto non più autorizzati a riscuotere Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice CIG che identifica univocamente il presente affidamento e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, il codice CUP. Secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 8 della legge n. 136/2010 l'Impresa si impegna ad assumere integralmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge n. 136/2010. Qualora le transazioni relative al contratto siano eseguite senza avvalersi di banche, della società Poste Italiane SpA o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle transazioni relative alla commessa, il contratto si intende risolto di diritto ex articolo 1456 del Codice Civile, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010. L'Impresa si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge n. 136/2010. L'Impresa si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti dell'ASL e della Prefettura territorialmente competente. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010. Si ribadisce che il mancato rispetto dei suindicati obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto, nonché l'immediata risoluzione dello stesso.

**ARTICOLO 16 – CESSIONE DEL CONTRATTO** L'Impresa è tenuta ad eseguire in proprio i lavori oggetto dell'appalto. È assolutamente vietata, a pena di nullità, la cessione del contratto, ai sensi dell'articolo 105,



comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del D. Lgs. n. 50/2016.

**ARTICOLO 17 - VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE E CESSIONE DEI CREDITI** In applicazione della delibera aziendale avente ad oggetto "Cessioni di credito da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione e azioni connesse", l'impresa accetta di **non effettuare la cessione dei crediti** derivanti dal presente contratto. In ogni caso, a fronte di eventuali notifiche di cessione di credito, l'Azienda si riserva la facoltà di provvedere a notificare espresso rifiuto della cessione dei crediti entro i termini di legge.

**ARTICOLO 18 – SUBAPPALTO** L'appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna delle attività oggetto del contratto. (*oppure*) Per le disposizioni in tema di subappalto si rimanda integralmente all'articolo 105 del D. Lgs. n. 50/2016. Previa autorizzazione dell'ASL, è ammesso l'affidamento in subappalto delle sole parti di lavori/o prestazioni indicate dall'Appaltatore all'atto dell'offerta, nei limiti, nel rispetto e secondo le disposizioni e condizioni tutte di cui all'articolo 105 del D. Lgs. n. 50/2016. L'Impresa è responsabile, nei confronti dell'ASL TO3, del rispetto da parte dei subappaltatori delle norme che essa stessa è obbligata a rispettare in forza di norme di legge e regolamento, disposizioni e capitolati che lo stesso appaltatore è obbligato a rispettare in forza del contratto di appalto. L'ASL rimane in ogni caso estranea ai rapporti intercorrenti tra le imprese subappaltatrici e l'appaltatore, restando sollevata da qualsiasi eventuale pretesa da parte delle Imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni che terzi potessero avanzare come conseguenza delle prestazioni subappaltate. L'ASL pagherà direttamente al subappaltatore gli importi delle prestazioni da esso eseguite, ai sensi dell'articolo 105, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016: – quando il subappaltatore è una micro impresa o una piccola impresa; – in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore: – su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In tutti gli altri casi, l'ASL pagherà direttamente ed esclusivamente all'appaltatore obbligato gli importi delle prestazioni e/o forniture eseguite dai subappaltatori; a tale fine l'appaltatore dovrà osservare gli adempimenti di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010. Ove l'ASL fosse insoddisfatta delle modalità di esecuzione delle prestazioni affidate, si riserva, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, di revocare l'autorizzazione al subappalto, rimanendo esclusa ogni e qualunque pretesa dell'Impresa e/o dei subappaltatori di risarcimenti. L'Impresa, al ricevimento della comunicazione di revoca, procederà all'allontanamento immediato del subappaltatore. Le richieste di autorizzazione per i subappalti, formulate dal legale rappresentante dell'Impresa, redatte in conformità al disposto dell'articolo 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed in regola con le vigenti normative sul bollo, devono essere inviate alla Struttura Complessa Tecnico e Informatico e per conoscenza al responsabile del procedimento ed al direttore dell'esecuzione del contratto. L'ASL provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto nei termini di legge che decorrono dalla data di ricevimento della predetta istanza, completa degli elementi richiesti. I subappalti, qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. saranno autorizzati nei limiti stabiliti da detta normativa. Il periodo necessario per l'espletamento dell'istruttoria non può, in alcun modo, essere preso in considerazione quale motivo di protrazione o sospensione del termine fissato per l'ultimazione dei lavori ordinati, né può essere addotto a fondamento di alcuna richiesta o pretesa di indennizzi, risarcimenti o maggiori compensi di sorta. Nei confronti dell'Impresa che non si attenga alle regole ed alle prescrizioni di cui sopra, l'ASL avrà facoltà di richiedere la risoluzione del contratto.

**ARTICOLO 19 – DANNI DI FORZA MAGGIORE** Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure e gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni agli immobili, agli impianti, all'ambiente ed alle cose nell'esecuzione dell'appalto. Gli oneri per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dalla copertura assicurativa. Si considerano danni di forza maggiore esclusivamente quelli effettivamente provocati alle opere da cause imprevedibili e per i quali l'appaltatore non abbia omesso le normali cautele atte ad evitarli.

**ARTICOLO 20 – PENALI** Si rinvia a quanto indicato dall'articolo 113 bis, comma 2 del D. Lgs. 50/2016.

La penale, in misura dell'1 per mille dell'intero importo contrattuale, trova applicazione anche in caso di ritardo nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del comma 1 non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 108 – c. 3 e 5 – del Codice in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall' ASL TO3 a causa dei ritardi.

Non è previsto il riconoscimento di un premio di accelerazione.

**ARTICOLO 21 – ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE** La stazione appaltante darà luogo all'attestazione di regolare esecuzione dei lavori, rilasciata dal Direttore dei lavori, nelle modalità e nei tempi indicati all'articolo 102, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Lo svincolo delle ritenute effettuate ai sensi dell'articolo 30, comma 5 bis del D. Lgs. n. 50/2016 è subordinata all'esito positivo delle operazioni di verifica di regolare esecuzione. In caso di verifica di regolare esecuzione con esito negativo, l'Impresa dovrà provvedere, nel termine fissato dal responsabile del procedimento, ad adempiere alle prescrizioni impartite dallo stesso o comunque ad effettuare tutti gli adempimenti e migliorie necessarie a garantire il pieno rispetto delle caratteristiche previste dal contratto, nonché la completa eliminazione delle irregolarità. Scaduto il termine fissato per l'eliminazione delle irregolarità, qualora l'esito della verifica di regolare esecuzione fosse ancora negativo, l'ASL provvederà alla risoluzione del contratto. Le operazioni di verifica di regolare esecuzione risulteranno da specifico verbale, rilasciato dal responsabile del procedimento. Il direttore dei lavori, quale incaricato della verifica di regolare esecuzione, rilascia il certificato di regolare esecuzione quando risulti che l'appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito tutte le prestazioni contrattuali. In ogni caso, la regolare esecuzione dei lavori non esonera l'Impresa per eventuali inadempienze ed irregolarità che non siano emerse al momento della verifica di regolare esecuzione stessa, ma vengano in seguito accertate.

**ARTICOLO 22 – ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE** L'Impresa deve attenersi a tutte le norme del presente contratto. L'appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, assume sopra di sé la responsabilità civile e penale, piena ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo, in relazione all'esecuzione dell'appalto. In particolare, l'appaltatore:

- deve eseguire i lavori a perfetta regola d'arte, sotto la direzione tecnico-amministrativa dell'ASL, nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle norme dagli stessi richiamati, nonché delle disposizioni relative alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori;
- deve avvalersi di proprio personale qualificato in relazione alle prestazioni oggetto del presente appalto, regolarmente assunto ed operante sotto la sua responsabilità esclusiva, adeguato, per numero e qualificazione professionale, alle esigenze dell'ASL, di assoluta fiducia e provata riservatezza che si astenga dal manomettere e/o prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza non attinenti alle attività di competenza, ovunque posti e che indossi sempre, all'interno dei locali dell'ASL, apposito tesserino di riconoscimento recante nome e cognome del dipendente e nominativo dell'Impresa appaltatrice;
- deve osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro (D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.) nonché le disposizioni in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro;
- deve farsi carico di tutte le spese per le misure di prevenzione e protezione individuali delle maestranze addette alla commessa;

- deve osservare nei riguardi dei propri dipendenti tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale;
- deve applicare nei confronti dei propri dipendenti un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal vigente Contratto Collettivo Nazionale sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori maggiormente rappresentative, anche se non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto ed indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in vigore nel momento e nel luogo ove si svolgono i lavori, in quanto applicabili;
- deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori gli obblighi di comportamento indicati dalla stazione appaltante mediante adozione di apposito Codice;
- deve nominare, a propria cura e spese, un referente della commessa, che si renda responsabile del coordinamento delle attività oggetto dell'appalto, dei contatti con il responsabile del procedimento e con il direttore dei lavori, della direzione e sorveglianza delle attività indicate nel D. Lgs. n. 81/2008, nonché di eventuali sinistri e danni di qualsiasi genere che possono verificarsi nel corso dell'esecuzione delle prestazioni a persone addette alle stesse o a terzi. Tutti gli oneri, diretti ed indiretti, derivanti dall'applicazione delle presenti prescrizioni devono intendersi inclusi nel corrispettivo contrattuale. L'appaltatore è responsabile nei confronti dell'ASL anche dell'osservanza delle prescrizioni suindicate da parte degli eventuali subappaltatori. Il fatto che il subappalto sia autorizzato non esime pertanto l'appaltatore da tale responsabilità, e ciò senza pregiudizio per gli altri diritti dell'Università.

**ARTICOLO 23 – REFERENTE DELL'APPALTATORE** Per la regolare esecuzione dell'appalto, l'appaltatore, preliminarmente alla stipula del contratto, ha nominato, quale proprio referente, il Sig. ...., dotato dei requisiti di idoneità tecnico-professionale e morale, rintracciabile attraverso la rete di telefonia fissa, mobile e a mezzo e-mail tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00, incaricato di dirigere, coordinare e controllare le attività connesse all'esecuzione della commessa. Il referente dell'appaltatore:

- deve provvedere all'organizzazione dei lavori coordinando le attività del personale addetto;
- deve adottare tutte le opere ed accorgimenti, previsti da leggi e regolamenti, o suggeriti dalla pratica, atti ad evitare danni e sinistri ai lavoratori impiegati ed ai terzi, nonché ai beni pubblici e privati;
- deve verificare che le forniture siano conformi alle specifiche contrattuali. Il responsabile del procedimento e/o il direttore dei lavori si rivolgeranno direttamente al referente designato dall'appaltatore per ogni problema che dovesse sorgere durante l'esecuzione del contratto. Il responsabile del procedimento e/o il direttore dei lavori potranno disporre le proprie indicazioni mediante ordini verbali o scritti; tutte le comunicazioni formali trasmesse al referente dell'appaltatore si intenderanno così valide. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o negligenza del referente e risponde nei confronti della stazione appaltante per la malafede o la frode del medesimo nell'esecuzione del servizio.

**ARTICOLO 24 – PRESCRIZIONI DI SICUREZZA ED OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO O APPALTATORE IN MATERIA DI SICUREZZA**

L'Appaltatore si impegna, sotto la propria responsabilità, a rispettare e a far rispettare ai propri lavoratori ed eventuali subappaltatori o subcontraenti in genere tutte le norme del D.Lgs. n. 81/2008 e s.i.m. e dei relativi allegati, ove applicabili. 2. L'Appaltatore si impegna, inoltre, ad osservare scrupolosamente tutte le norme di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro, previste dalla normativa in vigore, a cooperare con la Committente e a far in modo che tutti i lavoratori coinvolti cooperino all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro connessi all'esecuzione dell'Appalto. 3. La Committente ha provveduto a

redigere il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (“**DUVRI**”) riportante le misure atte ad eliminare le interferenze; tale documentazione costituisce Allegato al presente Contratto, ai sensi dell’articolo 26, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. 4. Sempre ai sensi dell’articolo 26, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, l’Appaltatore si impegna: - a coordinare con la Committente gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori della Committente e quelli dell’Appaltatore; - a comunicare qualsiasi modifica ai fini dell’aggiornamento delle misure di sicurezza e della valutazione dell’insorgere di nuovi rischi interferenziali; - a fornire ai propri dipendenti una dettagliata informazione e formazione sui rischi connessi allo svolgimento dell’incarico, su quelli esistenti nell’ambiente in cui questo deve essere svolto, e sulle misure preventive e protettive, tenuto conto anche di quanto comunicato dalla Committente, ed a pretendere l’osservanza, da parte dei propri dipendenti, delle predette misure preventive e protettive nonché delle misure adottate in coordinamento con la Committente, e più specificamente provvedere a tutte le obbligazioni di cui all’art. 18 del D.Lgs 81/08 e s.i.m.; - a mettere a disposizione del proprio personale dispositivi di protezione individuali e generali conformi ai requisiti di legge e a vigilare sull’utilizzo di tali dispositivi di protezione da parte del proprio personale; - a provvedere all’adempimento di tutto quanto previsto nel DUVRI, garantendo sin d’ora che provvederà diligentemente a formare ed informare adeguatamente il personale che verrà adibito ai servizi contrattuali, prima che questi abbiano inizio. 5. L’Appaltatore, prima dell’inizio delle prestazioni: - può proporre integrazioni e modifiche al DUVRI ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel luogo di lavoro sulla base della propria esperienza; resta inteso che gli eventuali adattamenti e/o integrazioni dovranno essere sottoscritti per accettazione dalla Committente e che in nessun caso daranno luogo ad una modifica o ad un adeguamento dei prezzi contrattuali in quanto l’Appaltatore già in fase di presentazione di Offerta ha valutato tutte le condizioni ed i vincoli; - deve redigere e consegnare, all’Unità preposta alla gestione tecnica del Contratto, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’esecuzione delle attività. 6. L’Appaltatore attesta inoltre espressamente che la Committente gli ha fornito dettagliate informazioni, anche in modo documentale, sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui lo stesso è destinato ad operare, nonché su eventuali piani di emergenza aziendali e che coopererà con la Committente all’individuazione delle misure di prevenzione e protezione dai summenzionati rischi specifici esistenti nell’ambiente. 7. Il coordinamento e la cooperazione di cui sopra non si estendono ai rischi specifici dell’Appaltatore, intesi come i rischi propri tipici dell’attività dell’Appaltatore che riguardano l’attività lavorativa dei dipendenti dello stesso. 8. Il Corrispettivo è comunque comprensivo dei costi della sicurezza relativi ai rischi specifici propri dell’attività dell’Appaltatore. I costi della sicurezza relativi all’eliminazione dei rischi da interferenze sono specificamente e separatamente indicati, come previsto al comma 1 dell’art. 11 “Corrispettivo”.

**ARTICOLO 25 – RECESSO** L’ASL ha la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, alle condizioni previste dall’articolo 109 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. In tal caso, l’Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito (come attestato da verbale di verifica di conformità), secondo le condizioni ed il corrispettivo del contratto, oltre ad un indennizzo calcolato sulla base dell’articolo 109, commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso, l’esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da formale comunicazione all’appaltatore da darsi con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prenderà in consegna i lavori e ne verificherà la regolarità.

L’Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese. Dalla data di comunicazione del recesso, l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno alla Stazione appaltante.

La Stazione appaltante ha, altresì, diritto di recedere dall’Accordo Quadro nei confronti dell’Appaltatore, qualora pervenga, dalla Prefettura competente, la documentazione antimafia attestante, in capo all’Appaltatore medesimo, la sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui

all'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011, nonché la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa secondo quanto previsto dal medesimo D.Lgs. n. 159/2011. In tal caso, l'Appaltatore avrà diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso.

L'Impresa può chiedere il recesso dal contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile alla stessa, secondo le disposizioni del Codice Civile (articoli 1218, 1256, 1463).

**ARTICOLO 26 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D'UFFICIO.** L'ASL deve risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 108, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, qualora:

- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per avere prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016. L'ASL si riserva inoltre la possibilità di risolvere il contratto, mediante semplice lettera raccomandata/PEC:
- nei casi previsti dall'articolo 108, comma 1, lettere a), b), c), d) del D. Lgs. n. 50/2016;
- nel caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, ai sensi dell'articolo 108, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016;
- in caso di frode nei riguardi dell'ASL da parte dell'appaltatore e/o di eventuali subappaltatori;
- in caso di revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali necessarie per l'esecuzione del contratto;
- nel caso di violazione molto grave degli obblighi di comportamento prescritti dall'ASL attraverso il proprio Codice;
- applicazione di penali che superino cumulativamente il 10 (dieci) per cento dell'importo contrattuale;
- avvenuta applicazione di tre penali;
- subappalto non autorizzato;
- cessione di tutto o parte del contratto;
- in caso di fallimento dell'appaltatore, di liquidazione coatta e concordato preventivo ai sensi dell'articolo 110, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010;
- sospensione dei lavori senza giustificato motivo;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità e la corretta esecuzione delle prestazioni;

– qualora l’Impresa non sia in grado di provare la costituzione della polizza assicurativa prevista dal presente contratto;

– in caso di ottenimento, in fase di pagamento, di un documento unico di regolarità contributiva (DURC) negativo per due volte consecutive;

– violazione da parte dell’appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo degli obblighi di comportamento di cui al Codice di comportamento aziendale che, pur se non materialmente allegati al presente contratto – si intendono consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione dello stesso in quanto liberamente reperibili al seguente link: <https://www.aslto3.piemonte.it/wp-content/uploads/2022/05/codice-di-comportamento-revisionato.pdf>;

– violazione da parte dell’appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo degli obblighi derivanti dal PIAO (Piano integrato Attività e Organizzazione) dell’ASL TO3, visionabile al seguente link <https://www.aslto3.piemonte.it/wp-content/uploads/2022/05/PIANO-DI-ORGANIZZAZIONE-DELIBERA-81.pdf>.

– in tutti gli altri casi previsti per legge.

Se l’Appaltatore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione, ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o liquidazione giudiziale del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all’articolo 80, ovvero nei casi previsti dal D.Lgs. n. 159/2011, che riguardino:

a) la mandataria, la Stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituita mandataria nei modi previsti dalla legge e purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati agli interventi assegnati ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la Stazione appaltante recede dall’Accordo quadro;

b) una mandante, la mandataria, in alternativa, potrà:

b.1 indicare un altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità adeguati agli interventi da eseguire, che dovrà sottoscrivere l’Accordo Quadro; ovvero

b.2 dare esecuzione agli interventi da eseguire, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati.

**ARTICOLO 27 – FORO COMPETENTE** Tutte le controversie o vertenze inerenti all’esecuzione ed alla interpretazione del contratto saranno decise in via esclusiva dal Foro di Torino.

**ARTICOLO 28 – SPESE** Tutte le spese inerenti all’aggiudicazione ed alla stipulazione del relativo contratto, comprese le spese di bollo, sono interamente a carico dell’Impresa, ad esclusione dell’IVA che per legge è a carico committente. Al versamento all’Erario dell’imposta di bollo provvederà, con modalità esclusivamente telematica, l’ASL, ai sensi dell’articolo 6 del DM 17/6/2014.

**ARTICOLO 29 – DOMICILIO ELETTO DELL’APPALTATORE** L’Impresa elegge il proprio domicilio in ..... in Via ..... n. .... – Telefono ..... – Fax ..... – Posta Elettronica Certificata (PEC) ..... Tutte le comunicazioni, assegnazioni di termini, indicazioni ed ogni altra indicazione o comunicazione dipendente dal presente contratto verranno effettuate dal responsabile del procedimento o dal direttore dei lavori, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, al domicilio eletto dell’appaltatore oppure al referente dell’appaltatore, intendendole così validamente ed efficacemente effettuate all’appaltatore.

**ARTICOLO 30 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI** L’ASL, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 29 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, designa l’Appaltatore “Responsabile del trattamento dei dati personali”, di cui l’ASL stessa è titolare e che siano oggetto di trattamento in esecuzione del presente contratto. Il trattamento dei

dati dovrà limitarsi alle operazioni strettamente necessarie per l'esecuzione del contratto. L'Appaltatore non potrà comunicare ad altri soggetti i dati personali di cui venga a conoscenza né utilizzarli autonomamente, per scopi diversi da quelli sopra menzionati. Sarà cura dell'Appaltatore designare i soggetti incaricati del trattamento dati, inviare la lista degli incaricati all'ASL e mantenerla aggiornata. L'Appaltatore individua in particolare i soggetti incaricati del trattamento dei dati personali nella persona di: – Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_. Codice fiscale \_\_\_\_\_. L'Appaltatore dovrà adottare le misure di sicurezza ed osservare gli obblighi relativi al trattamento dei dati secondo quanto prescritto dalle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali. Per quanto concerne l'ASL, i dati forniti dall'Impresa saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali dell'Università, della gestione del presente appalto e saranno archiviati, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 18 del D. Lgs. n. 196/2003. Tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di regolamento. In relazione al trattamento dei predetti dati l'Impresa può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003. In particolare l'Impresa potrà chiedere ed ottenere la conferma dell'esistenza presso l'ASL dei dati personali che la riguardano e che tali dati le vengano messi a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento, nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione alla legge, l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati stessi. L'Impresa potrà inoltre opporsi, per motivi legittimi, in tutto o in parte, al trattamento stesso. Il titolare del trattamento dei dati conferiti è l'ASL TO3, con sede in Collegno (TO) - Via Martiri XXX Aprile, 30. Il responsabile del trattamento è \_\_\_\_\_. Gli incaricati del trattamento dati sono individuati con apposito provvedimento. Per l'esercizio dei diritti dell'interessato, di cui all'articolo 7 e seguenti del predetto D. Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accesso ai propri dati personali, quest'ultimo potrà rivolgersi a \_\_\_\_\_.

**ARTICOLO 31 – CLAUSOLE VESSATORIE** Le clausole di cui agli articoli 11 (Cauzione definitiva), 12 (Polizza assicurativa), 13 (Varianti), 14 (Contabilizzazione e pagamenti), 15 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 16 (Cessione del contratto), 17 (Vicende soggettive dell'appaltatore e cessione dei crediti), 18 (Subappalto), 19 (Danni di forza maggiore), 20 (Penali), 22 (Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore), 24 (Prescrizioni di sicurezza ed obblighi del datore di lavoro o appaltatore in materia di sicurezza), 25 (Recesso), 26 (Risoluzione del contratto – esecuzione d'ufficio), 27 (Foro competente), 28 (Spese), 29 (Domicilio eletto dell'appaltatore), 30 (Trattamento dei dati personali) del presente contratto sono espressamente accettate con la sottoscrizione dell'atto mediante firma digitale ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

Il presente contratto è redatto in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e sottoscritto dalle Parti con firma digitale valida alla data odierna e a norma di legge.

ASL TO3 \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Procedimento \_\_\_\_\_ (firma digitalmente) \_\_\_\_\_

L'IMPRESA

Il legale rappresentante \_\_\_\_\_ (firma digitalmente) \_\_\_\_\_